

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 265/36/2011**

**Fatto e diritto**

1) Con ricorso depositato il 24.3.2011 Sa. Se. impugnava l'avviso di accertamento notificatole il 13.10.2009 con il quale l'Agenzia delle Entrate rettifica l'imponibile Irpef 2004 sul presupposto della omessa dichiarazione di redditi di locazione. La contribuente deduceva che la locazione considerata nell'accertamento era cessata a far tempo dal 29 febbraio 2004 e che i canoni percepiti sino a questa data erano stati dichiarati.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva con memoria e chiedeva il rigetto del ricorso. La ricorrente replicava.

La controversia passava in decisione all'udienza di discussione del 14.4.2011.

2) Il ricorso va accolto. Infatti quanto dedotto dalla ricorrente - risoluzione della locazione e rilascio il 29 febbraio 2004 - è adeguatamente provato. Dal contesto dell'accertamento risulta anche la dichiarazione di quanto percepito sino al rilascio.

Una volta accertata, come nella fattispecie, l'effettiva cessazione della locazione, l'omessa sua registrazione - diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia - potrà rilevare a fini sanzionatori, e potrà anche esporre il contribuente ad accertamenti, come è avvenuto nella fattispecie, ma non potrà certamente avere l'effetto di sottoporre a imposizione un reddito che il contribuente non ha percepito. 3) Il fatto appunto che l'accertamento impugnato sia stato causato dal comportamento omissivo della ricorrente, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia in esame così provvede:

accoglie il ricorso. Spese compensate.